



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte *ex art. 127-ter c.p.c.* del 19 dicembre 2023, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2021 R.G. e vertente

TRA

S.R.L. (), in persona del rappresentante legale
, rappresentata e difesa dall'avv. come da
mandato in calce all'atto di citazione;

ATTORE

E

S.P.A. (), in persona del procuratore speciale
(notaio in , /), rappresentata e difesa
dall'avv. , come da mandato in atti;

CONVENUTO

avente a oggetto: contratti bancari;

conclusioni delle parti: come da note d'udienza

Fatto e diritto

1. s.r.l. (d'ora in avanti,) ha convenuto in giudizio s.p.a. (d'ora in avanti,) domandandone la condanna alla restituzione delle somme che risulteranno dovute (da “un conteggio preliminare effettuato in termini estremamente cautelativi” “pari a complessivi [euro] 208.069,67”) a titolo di credito da ripetizione di indebito per le annotazioni a debito sul “rapporto di c/c bancario n. ”, che “l'attrice apriva presso” la dante causa di il 29 febbraio 2008, sul quale “venivano concesse svariate aperture di credito sotto varie forme di utilizzo, quali conti anticipo, affidamenti SBF, anticipi fatture, ecc., i cui oneri confluivano sul c/c principale”, in difformità da quanto pattuito, in esecuzione di clausole nulle, in difetto di pattuizione o comunque in violazione della normativa, in particolare in tema di tassi di interesse ultralegali perché “le condizioni economiche indicate nella documentazione contrattuale [...] non corrispond[ono] a quelle effettivamente applicate dalla Banca” e per “la parametrizzazione all'EURIBOR[che] non presenta affatto caratteristiche di certezza e obiettività” e comporta “indeterminabilità dell'oggetto contrattuale” “mediante il rinvio ad elementi estrinseci, futuri ed incerti, difficilmente individuabili”, e inoltre “è frutto di un accordo di cartello[,] esecuzione di un accordo tra imprese vietato”, “c.d. ‘truffa dell'Euribor’”; per l'applicazione di tassi arbitrari d'interesse in “superamento dei tassi soglia” usura; perché “l'incidenza della commissione di massimo scoperto e della pratica delle valute[...] consente[...] una quantificazione del [...]TEG[...] soltanto a posteriori” sicché “le clausole relative ai contratti bancari per cui è causa [sono] del tutto nulle, perché violano le norme sulla trasparenza”; in tema di commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti, cms), le cui pattuizioni non rispettano “l'onere di determinatezza” e “mancan[o] di causa”; in subordine, domandando l'“accertamento del saldo dei rapporti bancari ancora aperti” al netto delle predette annotazioni a debito; in ogni caso e



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

infine, domandando la condanna della convenuta al risarcimento del danno perché “l’addebito di competenze non dovute ha posto la parte attrice nella impossibilità di usufruire liberamente delle proprie risorse economiche”.

si è costituita eccependo la “prescrizione delle rimesse solutorie” “anteriori al decennio dal primo atto interruttivo [...] diffida stragiudiziale del 07.09.2020”; la “inammissibilità della domanda [...] risultando il rapporto di conto corrente [...] ancora aperto”; in ogni caso, chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale ha concesso i termini *ex art. 183, c. 6, c.p.c.*; all’esito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione *ex art. 281-sexies c.p.c.*, disponendone poi la sostituzione con deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-*ter* c.p.c.

2. Il Tribunale decide le questioni di cui a seguire.

2.1. Innanzitutto, è infondata l’eccezione di “inammissibilità” di

espressamente formula anche una domanda di accertamento (negativo) del credito; e la migliore giurisprudenza afferma che in “tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all’accertamento giudiziale, *prima della chiusura del conto*, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto[;] il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedu-



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

tosì dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli" (C. 30850/2023).

D'altronde, più a monte, il Tribunale osserva, in primo luogo, che, *di per sé*, la "chiusura del conto corrente" non realizza alcun pagamento salvo, appunto, che sia accompagnata dal pagamento del saldo passivo risultante alla chiusura; in secondo luogo, che devono ritenersi "ammissibili" anche prima della chiusura del conto *non solo* le domande di accertamento (negativo) del saldo passivo del contratto di conto corrente, ma anche le domande di ripetizione di indebitato, perché il versamento su conto corrente in passivo integra (quantomeno *normalmente*) pagamento, estinguendo nella misura corrispondente il credito dell'intermediario, così come integra pagamento (con la c.d. moneta scritturale) l'annotazione a debito su conto corrente *in attivo*, avendo l'effetto automatico e immediato di modificare il saldo di cui il cliente può, in ogni momento, disporre, sicché anche prima della chiusura del conto corrente, nello svolgimento del rapporto, intervengono *pagamenti* del correntista, fatti costitutivi del diritto di credito alla ripetizione di indebitato; in terzo luogo, che, in realtà, anche la postulata "sola" rettifica del saldo del conto corrente all'esito di "mero" accertamento dello stesso con esclusione delle annotazioni a debito del correntista aventi titolo nullo o senza titolo (e quindi di accertamento di *minore* saldo a debito o, addirittura, di saldo *a credito* che è, evidentemente, in immediata *disponibilità* - senza necessità di condanne ulteriori rispetto all'accertamento giudiziale del saldo -, del correntista) realizza una *restituzione sul conto*, nella misura corrispondente, degli eventuali pagamenti, contestuali,



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

per annotazione a debito su conto in attivo, o successivi, per versamento, del correntista.

2.2. Sono infondate le deduzioni di nullità delle pattuizioni di tassi di interessi ultralegali nei sensi di cui a seguire.

Ai sensi dell'art. 1284, c. 3, c.c., le parti possono convenire un tasso d'interesse più alto di quello legale, ma il patto richiede la forma scritta *ad substantiam*; il patto relativo agli interessi non stipulato per iscritto è nullo nella parte in cui determina un tasso superiore a quello legale.

Peraltro, il patto *formale* sugli interessi deve avere un contenuto essenziale *determinato o determinabile*, pena la nullità per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.); contenuto essenziale del patto sugli interessi è, evidentemente, il *tasso* degli interessi.

Il negozio ha un contenuto essenziale determinabile quando, ai fini della sua determinazione, rinvia a elementi obiettivi esterni (disposizioni indirette *sub specie* di *relatio formale*) determinati.

Ebbene, è determinabile il contenuto della pattuizione di un tasso di interessi *variabile* con indicizzazione riferita all'Euribor: “la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto *ex art. 1346 cod. civ.*” (C. 19900/2024).

Né potrebbe avere alcun rilievo, tanto più nel caso di specie, la invocata “truffa dell'Euribor”; come osserva C. 19900/2024, la “accertata intesa restrittiva [inerente all'Euribor] era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli ‘EIRD’ [“derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

all'EONIA (Euro Over-Night Index Average)"] o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli 'EIRD', diverso da quello dei mutui a tasso variabile[...]. Da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi 'a valle' rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, [...] a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo"; inoltre, "in generale [...] l'illecito del terzo, oltre a non determinare nullità nel quadro della disciplina antitrust, una volta escluso che contratti come quello in discorso possano essere considerati quali contratti 'a valle', produce, nell'impianto codicistico, limitate ricadute, quanto a validità, sul contratto al quale il terzo è estraneo e, comunque, non in termini di nullità, ma semmai di annullabilità, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 1439 cod. civ. [...] Né sembra possa ritenersi che l'illecito del terzo possa far venir meno l'esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, idoneo a esprimere la loro volontà negoziale, [...] anche per [i contratti] stipulati nell'arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia. Premesso che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, occorre sottolineare che l'accordo contrattuale si forma – e, in tal senso, si obiettivizza – sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione. [...] In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, ben-



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

si un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore. [...] In realtà, l'alterazione dell'Euribor può, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, [...] ovvero per la violazione del generale principio del *nemi-nem ledere*, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso”.

2.3. Sono affette da nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto le pattuizioni di cms le quali non indichino in termini chiari se costituiscano corrispettivo dell'accordato (anche “commissione disponibilità fondi”) oppure commissioni sui passivi (appunto scoperti) senza fido od oltre fido (anche “commissione mancanza fondi”); di quale durata debba essere lo scoperto cui consegue l'applicazione della commissione, se essa si applichi sul massimo importo debitore, sulla media degli importi debitori ovvero giorno per giorno sul saldo debitore e quale sia il periodo considerato a tal fine.

In ogni caso, nei contratti con affidamento, sono nulle in quanto in contrasto con il disposto degli artt. 1284, c. 3, c.c. e 117 d.lgs. 385/1993 le pattuizioni di cms (o comunque denominate) con funzione sanzionatoria di scoperti determinate in termini *percentuali* e applicabili sull'*intero* ammontare dell'utilizzato, intra-fido e oltre-fido, in quanto realizzano una maggiorazione con modalità non chiare del tasso degli interessi, in particolare di quello sull'utilizzato intra-fido; e ciò, inoltre, nonostante la prestazione della banca, fino al limite dell'accordato (ossia per tutta la parte intra-fido dell'utilizzato), resti la stessa, sicché tali commissioni costituiscono altresì penali manifestamente eccessive per l'inadempimento del cliente consistente nello scoperto, a volte esiguo, ol-



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

tre fido; d'altronde, l'art. 117-*bis* d.lgs. 385/1993 (che ha introdotto una tipizzazione normativa e imperativa delle controprestazioni a carico del cliente per gli affidamenti e per gli scoperti senza fido od oltre fido nei contratti regolati in conto corrente; tipizzazione la quale ha altresì un valore confermativo di quelli che, già interpretativamente, dovevano essere considerati i doverosi struttura, funzione e limiti delle "commissioni di massimo scoperto" o altre commissioni comunque denominate alle stesse riconducibili, con la conseguenza che tale tipizzazione deve essere applicata anche prima dell'entrata in vigore della disposizione *ex* art. 117-*bis*) ha espressamente previsto, oltre a un limite massimo al corrispettivo per l'accordato pari allo "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente", che le uniche prestazioni che possono essere pattuite a carico del cliente in corrispettivo/sanzione di scoperti (sia senza fido sia oltre fido) sono "una commissione di istruttoria veloce", determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto (e quindi non percentuale) e commisurata ai costi (cui deve essere ricondotta la già richiamata "commissione mancanza fondi") e gli interessi (generalmente a un tasso maggiorato rispetto al tasso previsto per gli utilizzi dell'accordato) sul solo ammontare dello scoperto/sconfinamento.

Pertanto, deve "considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa", in particolare "senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale", "posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca" (C. 19825/2022).

2.4. deduce l'irrilevanza della c.d. "usurarietà sopravvenuta".



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

Il Tribunale osserva che l'usura (meramente) sopravvenuta è l'usurarietà oggettiva delle dazioni conformi a *pattuizioni non usurarie*; ossia l'usurarietà di pattuizioni di costi del credito antecedenti il 24 marzo 1996 oppure derivante *esclusivamente* dal successivo abbassamento del tasso soglia.

C. sez. un. 24675/2017 ha affermato che la qualificazione di usurarietà oggettiva ai sensi dell'art. 644 c.p., e quindi di antigiuridicità sia penale sia civile (anche ai fini della sanzione civile della nullità), può essere fatta solo *al momento della pattuizione*, in quanto in tal senso è univocamente la norma d'interpretazione autentica introdotta dall'art. 1, c. 1, del d.l. 394/2000; ma la pretesa di interessi divenuti usurari può integrare, "in presenza di particolari modalità o circostanze", violazione del principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.

Peraltro, *pattuizione* che, se usuraria, comporta l'applicazione della sanzione punitiva di cui all'art. 1815, c. 2, c.c. è non solo la pattuizione originaria, ma anche *qualsiasi pattuizione successiva*, e anche la regolare variazione *in peius* in attuazione di *ius variandi* conforme all'art. 118 d.lgs. 385/1993.

Inoltre, deve ritenersi che, ai fini dell'usura, rilevi come pattuizione anche la concreta e stabile (per più di un trimestre) *applicazione* di condizioni complessive usurarie integrante variazione *in peius irregolare* ai sensi dell'art. 118 d.lgs. 385/1993.

Infatti, l'inefficacia delle modificazioni unilaterali peggiorative del contratto in violazione delle regole procedurali dello *ius variandi in peius* non può risultare in un vantaggio per la banca che abbia concretamente applicato condizioni usurarie, senza averle nemmeno previamente pattuite con il cliente o introdotte con una regolare modificazione *in peius*.



Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 04/10/2024

Il Tribunale provvede all'applicazione di tali principi come da separata ordinanza di formulazione quesito al c.t.u.

3. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'accertamento, con c.t.u. contabile, del saldo del conto corrente .

Il Tribunale provvede sull'ulteriore istruzione con separata ordinanza (art. 279, c. 2, n. 4, e c. 3, c.p.c.).

4. La regolamentazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.

P. M.

Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) decide le questioni di cui in motivazione in tema di inammissibilità della domanda, nullità per rinvio all'Euribor, commissioni di massimo scoperto, usurarietà sopravvenuta;
- b) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- c) spese alla sentenza definitiva.

Lanciano, 4 ottobre 2024.

Il giudice

Giovanni Nappi

